

Codice A1414C

D.D. 7 giugno 2020, n. 553

BEA BIELLA s.r.l. - Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'Ambulatorio di R.R.F. di 1° livello extradegenziale sito in Sandigliano (BI) via Cesare Battisti 99 e nomina del Direttore tecnico dell'ambulatorio stesso.



ATTO N. DD-A14 553

DEL 07/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori

OGGETTO: BEA BIELLA s.r.l. - Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'Ambulatorio di R.R.F. di 1° livello extradegenziale sito in Sandigliano (BI) via Cesare Battisti 99 e nomina del Direttore tecnico dell'ambulatorio stesso.

Vista la D.C.R. n° 616-3149 del 22 febbraio 2000 con cui il Consiglio regionale ha precisato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

Vista l'istanza - pervenuta all'ufficio competente tramite PEC acquisita al protocollo regionale al n. 22768/A1414C in data 26 novembre 2019 - del legale rappresentante della società BEA BIELLA s.r.l. - partita IVA: 02483160996 - con sede legale in Busalla (GE), largo Milite Ignoto 6/1 e sede operativa in Sandigliano (BI), via Cesare Battisti 99 per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio di un ambulatorio erogante attività di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello extradegenziale ed alla nomina del Direttore tecnico dell'ambulatorio stesso, da affidarsi al dott. Fausto Vignali, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Biella con il n° 389;

Visto che il legale rappresentante della società BEA BIELLA s.r.l. ha certificato che la struttura risponde ai requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello extradegenziale;

Atteso che in allegato all'istanza che ha dato avvio al presente procedimento sono state trasmesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni dei carichi pendenti e del casellario giudiziale rese ai sensi del DPR 445/2000 :

- dal legale rappresentante e amministratore della società BEA BIELLA s.r.l. sig. Fertoni Marco
- dai consiglieri e amministratori della società BEA BIELLA s.r.l. sig. Bertolino Sergio, sig. Bragaglio Ivan e sig. Gabbia Giuseppe
da cui non risultano iscrizioni nella banca dati del casellario giudiziale, né condanne penali in capo

al medesimo;

Atteso che agli atti è stata acquisita (con prot. regionale n.17520 del 28 maggio 2020) l'attestazione, rilasciata dal Ministero dell'Interno – banca dati nazionale unica della documentazione antimafia – in data 12 febbraio 2020, di assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 a carico di Bea Biella s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011;

Vista la visura camerale della Società BEA BIELLA s.r.l.;

Preso atto che con nota regionale prot n. 23405/A1414C del 4 dicembre 2019 si invitava il Direttore Generale ed il Presidente della Commissione di Vigilanza dell'A.S.L. BI a voler disporre una verifica sul possesso dei requisiti di cui alla D.C.R. n° 616-3149 del 22 febbraio 2000 e s.m.i. dell'ambulatorio erogante attività di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello extradegenziale in argomento;

Vista la determinazione dell'ASL di Biella n. 189 datata 7 febbraio 2020 - acquisita al prot. regionale n. 6358/A1414C in data 9 marzo 2020 - con cui si è espresso parere favorevole all'apertura dell'ambulatorio erogante attività sanitaria di 1° livello extradegenziale, in regime privatistico, presso l'ambulatorio sito in Sandigliano (BI), via Cesare Battisti, 99, in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa regionale;

Preso atto che, quindi, l'ambulatorio di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello extradegenziale in argomento soddisfa i requisiti di struttura sanitaria ambulatoriale di R.R.F. di 1° livello, ai sensi della normativa vigente;

Rilevato, da ultimo, che dall'esame della documentazione agli atti il dott. Fausto Vignali può essere nominato Direttore tecnico dell'ambulatorio di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello di cui al presente provvedimento, in quanto sono soddisfatti i requisiti di cui alla normativa vigente;

Tutto ciò premesso e considerato,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17/10/2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 194 del T.U.LL.SS. 27/7/1934, n. 1265;
- art. 43 della L. 833/1978;
- art. 3 del D. lgs. n. 29/1993, così come modificato dal D. Lgs. n. 165/2001;
- D.C.R. n. 616-3149 del 22/2/2000;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e s.m.i.;

DETERMINA

- di autorizzare - per quanto esplicitato in premessa e richiamato integralmente - la società BEA BIELLA s.r.l con sede legale in Busalla (GE), largo Milite Ignoto 6/1, all'apertura dell'ambulatorio, erogante attività privatistica, di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello extradegenziale presso la propria sede operativa in Sandigliano (BI), via Cesare Battisti, 99;

- di autorizzare - così come espresso in premessa - la nomina del dott. Fausto Vignali, quale Direttore tecnico dell'ambulatorio di Recupero e Rieducazione Funzionale, di cui al precedente alinea, ponendo a suo carico l'onere di comunicare sollecitamente all'A.S.L. BI ogni situazione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;

- di disporre che il legale rappresentante della società BEA BIELLA s.r.l. titolare dell'Ambulatorio di R.R.F. di 1° livello extradegenziale in argomento:

- comunichi tempestivamente al Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori ogni variazione di attrezzature principali e modificazioni permanenti dell'orario di apertura e dell'impegno orario del Direttore tecnico;
- richieda preventiva autorizzazione nel caso di eventuali variazioni di titolarità, direzione tecnica e locali d'esercizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore
Dott.^{ssa} Lorella Villa

LA DIRIGENTE (A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i
soggetti erogatori)
Firmato digitalmente da Tiziana Rossini